

**Evgenij Pašukanis, *La teoria generale del diritto e il marxismo*, a cura di Giso Amendola, PGRECO, Milano 2022, pp. 218, € 18.00, ISBN 9788868024567**

Matteo Caparrini  
Università degli Studi di Padova

Nella sua prefazione alla nuova edizione de *La teoria generale del diritto e il marxismo* di Evgenij Pašukanis, Giso Amendola afferma che la “teoria giuridica” esposta dal giurista sovietico nel 1924 “è tutta attraversata dal problema della transizione”, transizione che è un “processo di estinzione della macchina giuridica in quanto tale” (p. II).

La transizione di cui parla è un processo sociale e politico dalle gravi ricadute giuridiche e non ha niente a che vedere con le norme transitorie, strumenti giuridici che servono a regolare le incertezze e i conflitti di attribuzione nel passaggio ordinato da una normativa vecchia a una nuova. La transizione, qui, è piuttosto l’areale degli eventi e delle trasformazioni che portano da un modo di produzione a un altro (nello specifico, è la transizione al comunismo).

Facendo riferimento all’estinzione, poi, non si hanno in mente né le modalità nelle quali un diritto viene prescritto (art. 2934 c.c.), né il decadimento di un certo diritto alla morte di chi ne è titolare. Estinzione, invece, traduce *Absterben*, parola dalla storia affascinante ma giuridica solo in senso lato. Fu utilizzata da Engels nell’*Anti-Dühring* (1877-1878) e da lì passò nel dibattito sui futuri comunisti del diritto e dello stato grazie soprattutto al Lenin di *Stato e rivoluzione* (1917). Nell’*Anti-Dühring*, è chiaro a Engels

che lo stato non sarà abolito (*abgeschafft*), ma si estinguerà (*er stirbt ab*).

Ora, *abschaffen* significa abolire, sopprimere, eliminare e *Abschaffung* non è una parola del tutto estranea al diritto, se serve, per esempio, per parlare dell'abolizione della schiavitù (*Abschaffung der Sklaverei*). Ma non si tratta propriamente di lessico tecnico e lo stesso vale, a maggior ragione, per *Absterben*. È sintomatico del problema che, secondo Amendola, attraversa la "teoria giuridica" di Pašukanis, che così inquadrati transizione ed estinzione, questi due concetti chiave dello strumentario del giurista sovietico, non abbiano molto da spartire con la concettualità interna della tradizione giuridica, ma vi inseriscano fin dall'inizio un'esteriorità di riferimenti.

"*Der Staat wird nicht 'abgeschafft', er stirbt ab*" (MEW 20, p. 262). L'abolizione dello stato è stata inserita in molti programmi politici, in specie anarchici, facendo pensare a uno smantellamento pezzo per pezzo della "macchina giuridica". Di contro alla *Abschaffung*, lo *Absterben* indicava invece un decorso e un automatismo ed Engels parlava anche di *Einschläferung*, di assopimento – vi ha fatto caso Danilo Zolo ne *La teoria comunista dell'estinzione dello Stato* (1974) –, per caratterizzare un processo che non ha bisogno di essere diretto, guidato, voluto perfino, ma si mette in marcia da solo date certe condizioni.

Per estinguersi, qualcosa che c'era deve non esserci più, ma senza un atto che rende possibile dire: prima di questo c'era qualcosa, dopo di questo non c'è più. L'estinzione è il degradarsi e il diradarsi di una forma fino a che non diventa indistinguibile. Fuor di metafora, l'estinzione è quel processo che investe lo stato a seguito dell'abolizione dei rapporti determinanti il modo di produzione capitalistico; essa è il risultato giuridico della transizione al comunismo: la scomparsa della forma giuridica dopo che è stata procurata l'abolizione del rapporto sociale di classe.

Non c'è bisogno di un atto che attesti questa scomparsa, perché la forma giuridica, abolita la divisione in classi della società, perde di senso. Qui e là la forma giuridica può essere funzionale per risolvere alcune difficoltà connesse alla transizione, ma niente di più: una volta che ha perso di senso, essa perde la propria ragion d'essere e soprattutto la sua forza propulsiva, deperendo e svanendo (le traduzioni francese e inglese di *Absterben* sono *dépérissement* e *withering away*).

L'immagine del diritto che risulta da tale concezione dell'estinzione dello stato è chiara. È innanzitutto un diritto a marca statale, perché, in questa cornice, dire che lo stato si estingue equivale a dire che a estinguersi sarà il diritto *tout court*. Questa equivalenza è possibile nella misura in cui il diritto è concepito come forma giuridica di una materia sociale, una forma compatta sancita e sostenuta dallo stato. Quando la materia sociale sulla quale insiste viene attraversata da una transizione che ne fa cadere tutti i caposaldi e i presupposti, la forma giuridica non potrà sopravvivere e scomparirà.

Così, se la forma giuridica ha una sua autonomia, è soltanto un'autonomia di copertura e nascondimento: essa copre e nasconde il funzionamento e la conflittualità dei rapporti sociali e in questo modo li rafforza dandogli ulteriore modo di durare e scatenarsi. Rispetto alla materia sociale, alla forma giuridica compete un irrefragabile carattere ideologico. C'è da ammettere che, datato e ingenuo com'è questo quadro, in Pašukanis non mancano aggranci testuali per sostenere una visione tanto strumentalistica del diritto.

Basti pensare a quando egli parla dello stato e della sua organizzazione: “una parte considerevole delle costruzioni giuridiche in realtà presenta un carattere del tutto instabile e convenzionale. È tale [...] la maggior parte delle costruzioni di diritto pubblico” (p. 72). L'instabilità e la convenzionalità del diritto pubblico fanno presagire che non

c'è niente di strano o di problematico nella sua scomparsa, anzi: se una convenzione non ha più niente a sorreggerla e a correggerne volta per volta i tratti di instabilità, è solo che naturale che essa scompaia.

Hanno carattere posticcio anche gli interventi statali di correzione del rapporto sociale capitalistico, come nel caso della proprietà privata. Da questo punto di vista, non dobbiamo farci illusioni: dire “*das Eigentum verpflichtet*” (come fece il celebre art. 153 della Costituzione di Weimar del 1919, ripreso dall’art. 14, c. 2 dell’attuale *Grundgesetz* tedesco) o subordinare la proprietà a motivi d’interesse generale non cambia tanto, di per sé. Pašukanis è molto duro in proposito, come ha notato Stefano Rodotà nelle sue *Note critiche in tema di proprietà* (1960): nella prefazione all’edizione tedesca de *La teoria generale del diritto e il marxismo*, Pašukanis afferma che la funzione sociale della proprietà serve solo a occultare il carattere classista della proprietà privata (*den Klassencharakter des Privateigentums zu verschleiern*).

Confrontandoci allora con l’affermazione più netta del giurista sovietico, ci sembra di capire facilmente che cosa egli voglia dire, quando scrive che la “scomparsa delle categorie del diritto borghese” comporterà “l’estinzione del diritto in genere, cioè la graduale scomparsa dell’elemento giuridico nei rapporti umani” (p. 73): il diritto si estinguerà nella transizione. Ma è proprio questa facilità di lettura che rende meritevole una ripubblicazione, oggi, de *La teoria generale del diritto e il marxismo*. Cerchiamo di capire in che senso e perché.

L’“estinzione della macchina giuridica in quanto tale” di cui parlava Amendola compone due elementi di cui abbiamo accennato il collegamento: siccome la forma giuridica è sancita e sostenuta dallo stato, l’estinzione dello stato e l’estinzione del diritto vanno di pari passo. È possibile eccepire in più di un modo allo strumentalismo di questa connessione, ma l’ipotesi fondamentale di ogni ec-

cepimento è che lo stato non riesca a dominare tutto il fenomeno giuridico: c'era diritto prima dello stato, c'è diritto che non è dello stato e ci sarà diritto oltre lo stato.

Il diritto, qui, è un terreno disasttrato: un luogo di molte battaglie, una riserva di inesauribili astuzie, un serbatoio di strategie che vanno in un verso e nell'altro, uno spazio fatto di tanti punti di fuga quanti sono i punti di forza sui quali poggia il potere. Su questo terreno, non ci sono trasparenze o esclusività, ma tendenze in conflitto e possibilità che possono essere piegate ai fini più diversi – e non tutti sono repressivi. La scomparsa del diritto non viene in gioco, perché sul diritto e nel diritto è possibile lavorare, anche e soprattutto per costruire alternative.

Come rende bene evidente Amendola nella sua prefazione, in più di un'occasione il diritto è stato pensato come qualcosa che non deve semplicemente scomparire, ma che può essere anzi *détourné* dalla sua accezione ideologica, generando una nuova forma giuridica. Le lotte sociali degli anni settanta, per esempio, immaginavano una disposizione societaria che desse forma alle proprie istanze di cambiamento; in questo contesto, la critica marxista del diritto in Italia voleva pervenire a un “uso alternativo del diritto” attraverso una “interpretazione estensiva del disegno costituzionale” (p. III).

Se poi pensiamo al diritto del comune, usando generosamente questa formula per intendere l'insieme dei movimenti attivi appena prima e dopo la crisi finanziaria del 2008, questi hanno scommesso sulla possibilità di fare un uso controegemonico del diritto (p. IV), manomettendo i concetti e gli istituti giuridici per strapparli alla logica stringente, troppo stringente dell'appropriazione e della valorizzazione. Un mondo spogliato dalle sicurezze e dalle stabilità degli stati, sempre più in crisi, cominciava a rendere possibile schierare, contro il *forum shopping* degli attori transnazionali, un pluralismo giuridico dispiegato in cui i beni fossero sempre più comuni.

Sarebbe facile contrapporre l'estinzione del diritto a un suo uso schierato. Nel primo caso, avremmo un programma che del diritto non se ne fa niente; nel secondo, un programma che sul diritto punta tutto, o molto. Le cose sono, com'è chiaro, più complicate. Pašukanis, quando affrontava il problema di un *nachträgliches Recht*, un diritto che è *après coup* nel senso letterale di un diritto dopo la rivoluzione bolscevica, aveva bene in mente il bisogno di nuove forme giuridiche che i suoi tempi manifestavano. E sapeva benissimo che non era possibile risolvere il problema dell'estinzione del diritto o di che cosa potesse essere una nuova forma giuridica, senza prima chiarire e fare i conti con il vincolo specifico che si istituisce tra una forma giuridica e l'insieme dei rapporti sociali sul quale essa insiste.

È in questo contesto che si motiva la sua "ipervalutazione del diritto privato come unica matrice della forma giuridica" (p. VII). Quanto abbiamo visto prima sulla convenzionalità del diritto pubblico non deve essere interpretato a dire che, per Pašukanis, dall'ideologia che pervade il diritto segue la sua irrealtà, la quale lo predispone a scomparire. È materia, piuttosto, di posizionamento teorico: come non si è mai stancato di ripetere Umberto Ceroni nei suoi molti interventi in merito, Pašukanis ha una concezione precisa della realtà giuridica, che egli identifica nel soggetto di diritto e nei concetti e negli istituti del diritto privato.

Se il diritto pubblico ha carattere arbitrario, ciò deriva dalla sua distanza dal rapporto sociale. Il diritto privato, invece, non ne è rimosso allo stesso modo, bensì è il luogo di un parallelismo in base al quale l'individuo "si trasforma in soggetto giuridico in virtù dello stesso meccanismo attraverso il quale il prodotto naturale si trasforma, per necessità, in merce" (p. 80). Tanto quanto la merce, il soggetto di diritto è un'astrazione semplice, che mette conto di considerare nella sua astrattezza e nella sua semplicità

per acquisire il punto di partenza adeguato per la comprensione e la critica del diritto (Pašukanis trae molto del suo metodo dall'*Introduzione del 1857* a *Per la critica dell'economia politica*, inedito marxiano pubblicato nel 1903 da Karl Kautsky su *Die Neue Zeit*).

Nel 1973, Toni Negri (*Rileggendo Pašukanis: note di discussione*) lamentava che sottolineare la produttività dei concetti e degli istituti del diritto privato nella costruzione e ricostruzione del fenomeno giuridico rischiava di avvicinare troppo Pašukanis all'istituzionalismo e al "diritto dei privati". Per Negri, l'importanza del soggetto di diritto non deve essere esaltata a tal punto da dimenticare il contributo della struttura complessiva del capitale alla produzione giuridica.

Ma per Pašukanis, partire dall'astrazione semplice del soggetto di diritto non significa mettere in capo a quest'ultimo la capacità di produrre tutto il restante diritto o affermare che il diritto si riduca all'azione dei singoli soggetti. Significa, piuttosto, comprendere e criticare il diritto considerandolo nell'ordine logico datogli dalla scienza giuridica, significa cioè dotarsi degli strumenti epistemologici necessari per la critica.

E qui iniziamo a capire perché, rileggendo Pašukanis oggi, dobbiamo guardarci bene dalla facilità di prima, quella di pensare che la sua teoria sia l'annuncio di una società senza diritto. È una facilità, questa, che è il rovescio dell'alternativa che abbiamo discusso, quella di pensare che, siccome non c'è società senza diritto, ci sarà diritto anche in una società in cui non c'è lo stato e non valgono le logiche dell'appropriazione e della valorizzazione (e tanto vale, dunque, cominciare già adesso a pensare un diritto alternativo).

Pašukanis è più difficile. Nella sua teoria, non troveremo una descrizione accurata della società senza diritto. D'altra parte, l'enormità della sua posizione teorica non deve essere rivista, affermando che è solo *un* diritto quello

che si estingue e non *il* diritto. Ecco la difficoltà, ma anche l'importanza, di rileggere *La teoria generale del diritto e il marxismo* oggi: per Pašukanis, non è possibile parlare di diritto al di là della sua fissazione sul diritto privato moderno e sul soggetto di diritto. Non sappiamo dire il diritto in altri modi, perché parlarne significa avere a che fare con la concettualità della scienza giuridica. A un secolo di distanza dalla pubblicazione del suo lavoro più importante, Pašukanis ci ricorda che dobbiamo ancora fare i conti con questa concettualità.